SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUZZATO CARPI, CIPELLINI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1978

Modifica del valore di assegnazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame intende adeguare ai correnti valori di mercato e monetari il limite di valore degli immobili assegnati a soci di società cooperative ai fini dell'imposta di registro.

Come è noto, per il riconoscimento della suddetta imposta in misura fissa o proporzionale ridotta occorre che l'immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia non superi il valore venale di lire 25.000.000. In tal caso l'assegnatario è praticamente esonerato dal pagamento delle imposte sui trasferimenti.

Qualora invece, come appare ormai inevitabile, il valore dell'unità assegnata sia ritenuto superiore ai 25.000.000 di lire, l'imposta è dovuta in via ordinaria oltre le penalità e gli interessi. Basta una fugace scorsa ai prezzi delle case nonchè a quello dei materiali da costruzione e della mano d'opera per comprendere l'inadeguatezza del limite di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Accade infatti sistematicamente che il socio promissario di cooperativa, quasi sempre un lavoratore dipendente, sia chiamato a corrispondere al fisco somme ingenti (dell'ordine di 3 o 4 milioni di lire), solo ed esclusivamente perchè il legislatore si è dimenticato di adeguare il valore degli immobili agevolati ai valori di mercato e monetari. O meglio, perchè il legislatore agganciò il limite massimo delle assegnazioni agevolate al valore venale degli immobili.

È chiaro, ci sembra, che un termine fissato dalla legge nel 1975 non può trovare omogeneo controllo da parte degli uffici del registro che invece devono aver riguardo a un termine dinamico qual è quello del cosiddetto valore venale.

È altrettanto chiaro, inoltre, che dal 1975 il potere di acquisto della nostra moneta è andato via via erodendosi. Secondo i dati forniti dall'ISTAT nel 1976 si è prodotto un deprezzamento del 20 per cento e nel 1977 del 16 per cento.

Riteniamo pertanto urgente e necessario non solo correggere al più presto il limite di che trattasi, ma introdurre all'articolo 2 un meccanismo automatico annuale di verifica mediante decreto del Ministro delle finanze che determini il limite massimo di cui all'articolo 1 per l'anno successivo. Trattasi di rivedere seriamente la materia per evitare il ripetersi di situazioni che vanno ad esclusivo danno dei lavoratori.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a lire 35 milioni. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141.

Art. 2.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina il limite massimo di cui all'articolo 1 per l'anno successivo.

Art. 3.

Il beneficio di cui al precedente articolo 1 si applica agli atti di assegnazione il cui procedimento per la determinazione del valore venale, ai fini dell'imposta di registro, non risulti definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.